



IL FUNZIONARIO
M. Helto (*)
del Direttore Prov.le

4.6.2021
1117
3

**Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci
del circolo arci "CONTRADA SAN PIERINO APS"**
(modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata)

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 21.30, presso piattaforma online zoom, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Contrada San Pierino, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** modifiche dello Statuto ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (*adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili*);
- 2) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Iacopo Taddei, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Federico Cioni.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione, dal momento che in prima convocazione alle ore 18.00 non era stato raggiunto il quorum necessario.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:

- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: "**Contrada San Pierino APS**"
- b) gli articoli nn.1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 - 13 - 19 - 21 - 24 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 ;
- c) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI "Valdarno inferiore".

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23.22, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Federico Cioni

Il Presidente

Iacopo Taddei

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Contrada San Pierino APS"

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1

E' costituita, l'associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e così come dispone il codice civile agli articoli 36 e seguenti, un' associazione non riconosciuta e senza fini di lucro che assume la denominazione di "Contrada San Pierino APS".

Articolo 2

L'associazione ha sede in Fucecchio (FI), Via del Cedro, 4 con codice fiscale 91021880488

TITOLO II – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazione e del volontariato nonché dei principi dell'ordinamento.

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario. Non persegue finalità di lucro. Non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Non costituisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti dalla legge.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione opera la sua attività quale gruppo di sbandieratori e musicisti e opera, altresì, per il perseguimento di finalità sportive, culturali e folkloristiche.

In caso di scioglimento di suddetta associazione tutto il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe a quelle appena elencate.

Articolo 4

Lo scopo primario dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

L'associazione ha le seguenti finalità:

- Dare vita ad un corpo di sbandieratori e musicisti che operi nell'ambito di manifestazioni, parate e cortei storici;
- Costruire specifiche scuole di sbandieratori e musicisti al fine di consolidare e sviluppare le finalità dell'associazione;
- Partecipare al Palio delle Contrade Città di Fucecchio per la Contrada San Pierino;

- Svolgere attività nel quadro di rievocazioni storiche organizzate in altre città;
- Svolgere attività istituzionali in occasione di celebrazioni, ricorrenze, sagre e feste popolari;
- Proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione di tale attività sportiva e folkloristica;
- Promuovere iniziative e manifestazioni sportive e culturali che favoriscano le relazioni sociali, promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- Favorire occasioni di socializzazione tra le persone: organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, trofei; studiando e realizzando sviluppi innovativi per le attività di cui sopra si occupa; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tali finalità;
- Organizzare mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico e divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- Edire e pubblicare pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
- Rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- La promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- Il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (inclusione).

Articolo 4 bis

La partecipazione al Palio delle Contrade Città di Fucecchio di cui all'art. 4 comma 3 è obbligatoria e nessuna deliberazione del Consiglio a qualsiasi maggioranza sia stata presa che sia contraria al presente articolo può essere ritenuta valida ed efficace.

Articolo 5

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 4 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):

- promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità;
- attività ricreative educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all'inclusione sociale;
- attività ricreative e di socializzazione per anziani;
- attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e della popolazione di riferimento;
- attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;
- attività di educazione alla cittadinanza;
- promozione e svolgimento di attività artistiche e culturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spettacoli, rassegne teatrali, musica, festival, mostre, convegni, corsi,

- seminari, presentazione di libri, film;
- organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;
- attività di beneficenza, sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;
- promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
- Ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra individuate

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni. L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS attività diverse da quelle di cui al presente articolo secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 6

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/alle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre associazioni o Enti, nazionali e/o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III – SOCI

Articolo 7

L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera Arci dell'Associazione o l'accettazione della tessera denominata "Tessera del Contradaio".

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Il Consiglio stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente.

Il Consiglio stabilisce annualmente il periodo del tesseramento con l'unica restrizione che deve avvenire entro la domenica antecedente la disputa del Palio delle Contrade Città di Fucecchio.

Il Consiglio inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 2 soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

Articolo 8

Tutti i soci possiedono gli stessi diritti.

Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione e intervenire alle assemblee dei soci ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

Per l'elezione del Consiglio e del Presidente dell'Associazione hanno diritto di voto i soci che hanno compiuto il sedicesimo anno di età possessori della tessera denominata "Tessera del Contradaio" o della tessera Arci dell'Associazione dello stesso anno e del relativo anno precedente.

I soci hanno diritto alle informazioni e il potere di controllo stabilito dalle leggi e dello statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio.

Articolo 9

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rimborsabili in alcun caso.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il periodo stabilito dal Consiglio come previsto dall'art.7 comma 4, nel quale caso la volontà di recedere si considera tacitamente espressa;
- c) esclusione dopo 3 (tre) assenze consecutive senza giustificazione dal Consiglio;
- d) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea Popolare
- b) il Consiglio
- c) il Direttivo
- d) il Presidente
- e) il Vicepresidente
- f) il Segretario
- g) il Tesoriere
- h) Il Collegio dei Sindaci revisori

Articolo 11

Le cariche degli Organi dell'Associazione sono elettive e non prevedono compensi.

Articolo 12

L'Assemblea Popolare

L'Assemblea Popolare è composta da tutti i possessori della tessera denominata "Tessera del Contradaio" e da tutti i possessori della tessera Arci dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno: entro il mese di Maggio per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche dell'associazione; entro 15 (quindici) giorni dopo la disputa del Palio per analisi della corsa.

L'Assemblea ha la facoltà di negare la fiducia al Consiglio e di provocare la decadenza con deliberazione, eventualmente segreta, presa a maggioranza dei due terzi dei soci presenti, purché questi non inferiore a 30 (trenta).

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio o dal 10% dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 7 (sette) giorni prima. Il Consiglio ha facoltà di stabilire eventuali ulteriori modalità di convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto a un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di leggere l'ordine del giorno in apertura di assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazioni del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre, un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell'associazione.

Articolo 13

Il Consiglio

Il Consiglio è costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) membri dispari compresi i membri del Direttivo scelti tra i soci dell'assemblea popolare.

I membri del Consiglio restano in carica 2 (due) anni e, in caso di recesso anticipato saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea elettiva abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio elegge il Presidente tenendo conto del parere consultivo non vincolante espresso dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi tramite affissione in sede della Convocazione e dell'Ordine del giorno almeno 7 (sette) giorni prima.

Il Consiglio può deliberare in prima convocazione solo se è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti eventualmente a voto segreto; in caso di parità, vale il voto del Presidente. In seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti, delibera a maggioranza semplice eventualmente a voto segreto; in caso di parità, vale il voto del Presidente.

Durante la convocazione, un numero minimo di un terzo dei componenti la riunione può introdurre un ordine del giorno urgente e volto a perseguire le finalità dell'associazione; è fatto obbligo al consiglio direttivo procedere alla sua discussione dopo aver verificato la ammissibilità formale di tale ordine del giorno.

Il Consiglio, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

È sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina delle attività dell'associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Articolo 14

Il Direttivo

Il Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Capitano, dal Tesoriere e dal Segretario. Gli altri membri del Consiglio, i soci e i non soci, possono partecipare soltanto se invitati dal Presidente o dal Capitano.

Il Direttivo ha la stessa durata del Consiglio e decade nello stesso momento in cui decade il Consiglio.

Può riunirsi in qualsiasi momento, ha facoltà di deliberare atti e prendere decisioni in casi straordinari di necessità e urgenza. Le votazioni del Direttivo non possono essere in alcun caso a scrutinio segreto, si delibera a maggioranza semplice. Tali decisioni e/o atti dovranno essere poi presentati in maniera dettagliata alla successiva riunione del Consiglio o entro comunque un massimo di 30 (trenta) giorni, il quale avrà, laddove la situazione lo consente, la facoltà di annullare le decisioni del Direttivo con una votazione a maggioranza semplice, se necessaria a scrutinio segreto.

Articolo 15

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio e convoca l'assemblea popolare.

In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. In caso di urgenza il presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del consiglio direttivo. Nell'ipotesi di dimissioni, decesso o impedimento permanente del Presidente, il Vice-Presidente sostituito a sua volta nella sua carica dal consigliere scelto dal Consiglio e ratificato dall'assemblea alla prima riunione, assume la presidenza dell'associazione.

Sono suoi specifici doveri:

- Dirigere la contrada con continuità di azione e amministrarne onestamente il patrimonio;
- Stimolare con l'esempio lo spirito comunitario e l'attaccamento alla Contrada;
- Adoperarsi personalmente per pacificare gli animi e dirimere i contrasti;
- Garantire il rispetto dei regolamenti;
- È membro di diritto di tutte le commissioni salvo la Commissione Elettorale per le elezioni del Consiglio;
- Ammonisce formalmente i responsabili di inadempienze e di atti comunque contrastanti con lo spirito della contrada.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il Presidente:

- Firma la corrispondenza e ogni atto ufficiale della Contrada;

- Cura e intrattiene personalmente o per mezzo di delegati le relazioni con le Autorità Comunali, amministrative, con il Comitato del Palio delle Contrade, con le consorelle, con gli Enti e con ogni altra istituzione in rapporto permanente o temporaneo con la Contrada;
- Interviene quale rappresentante pro tempore della Contrada e la rappresenta in giudizio;
- Autorizza le spese di ordinaria amministrazione previste nel bilancio;
- Convoca e presiede tutte le adunanze dei vari Organi di Contrada;
- Compie la cerimonia del battesimo contradaio;
- Può sostituire il Capitano in caso di impedimento negli atti del Palio compresi quelli preparatori non ufficiali;
 - Sostituisce il Capitano in caso di sue dimissioni, di sfiducia o di impedimento definitivo qualora il Consiglio non abbia nominato il nuovo Capitano;
- Indica, fra i membri del Consiglio, i nominativi per le cariche di Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario. Tali candidature saranno approvate dalla maggioranza semplice del Consiglio.
- Svolge altresì ogni ulteriore compito e/o mansione non indicata espressamente nei punti precedenti che sia strettamente riconducibile al proprio ruolo e sia espressione del mandato ad esso conferito.

Articolo 16

Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente (e le rispettive funzioni escluso il potere di nomina degli incarichi permanenti e non) in tutti i casi previsti dal presente statuto. Qualora la sostituzione sia in via definitiva per i casi previsti dall'art.15 allora il Vice-Presidente assume le piene funzioni di Presidente.

Articolo 17

Il Segretario

- Assiste il Presidente nella convocazione dell'Assemblea del Popolo, dei Soci tesserati, del Consiglio e del Seggio Elettorale, ne predispone gli atti necessari, ne redige i verbali in apposito registro
- Comunica le deliberazioni del Consiglio all'Assemblea Popolare;
- Provvede all'invio della corrispondenza secondo le indicazioni del Consiglio e dirama le convocazioni;
- Tiene aggiornato l'albo sociale;
- Tiene in ordine l'archivio corrente della Contrada e ne cura con scrupolosità la conservazione dei documenti;
- Cura l'affissione degli avvisi di convocazione dell'assemblea del Popolo, di quella dei Soci Tesserati e di quella del Consiglio e di ogni altro avviso che interessi la Contrada;
- Tiene l'inventario di tutti i documenti in possesso della Contrada, raccoglie ed ordina sistematicamente materiale documentario inerente alla storia della Contrada;
- Favorisce e cura studi e ricerche sulla storia della contrada e sulla storia di Fucecchio;
- Collabora alle attività editoriali della contrada;
- Cura e aggiorna il sito internet della contrada;
- Svolge altresì ogni ulteriore compito e/o mansione non indicata espressamente nei punti precedenti che sia strettamente riconducibile al proprio ruolo e sia espressione del mandato ad esso conferito.

Articolo 18

Il Tesoriere

Sono suoi specifici compiti

- Tenere la contabilità, i libri contabili, redige bilanci, decide tempistiche e modalità di pagamento;
- È il depositario e custode dei contanti e di ogni altro valore finanziario della contrada e ne risponde secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto, nonché ai sensi della normativa vigente in materia;
- È tenuto a rendere conto all'Assemblea Popolare e al Consiglio della situazione economica ogni qualvolta il Consiglio ritenga opportuno effettuare la verifica;
- Conservare tutti i documenti contabili della contrada, effettua le registrazioni in ordine cronologico e predispone trimestralmente una situazione economico finanziaria al Consiglio;
- Svolge altresì ogni ulteriore compito e/o mansione non indicata espressamente nei punti precedenti che sia strettamente riconducibile al proprio ruolo e sia espressione del mandato ad esso conferito.

Articolo 19

Il Collegio dei Sindaci revisori

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/delle soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 20

Incarichi Permanenti

Il seguente statuto prevede anche le seguenti cariche:

- a) Responsabile Gruppo Musicisti e sbandieratori
- b) Capitano
- c) Cassiere
- d) Responsabile Sala
- e) Responsabile Cucina

- f) Responsabile Magazzino
- g) Responsabile Sfilata
- h) Responsabile Iniziative
- i) Responsabile Bar

Articolo 21

Nomina Incarichi Permanenti

Il Presidente ha facoltà di indicare gli Incarichi Permanenti previsti all'articolo 19 e tutti gli ulteriori responsabili che ritiene opportuni fra tutti i possessori della "Tessera del Contradaio" e della tessera Arci dell'Associazione, previa approvazione del Consiglio a maggioranza semplice.

Il Presidente ha inoltre facoltà di sostituire o rimuovere in qualsiasi momento gli Incarichi Permanenti e i Responsabili da lui stesso nominati, previa autorizzazione del Consiglio espressa con una votazione, eventualmente a scrutinio segreto, a maggioranza semplice.

I membri del Consiglio possono presentare una mozione di sfiducia nei confronti degli Incarichi Permanenti e di tutti gli altri eventuali Responsabili nominati dal Presidente, a prescindere dalla volontà o meno del Presidente, purché tale mozione sia presentata da almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Articolo 22

Responsabile Gruppo Musici e Sbandieratori

- Promuove ed organizza attività che favoriscono la socializzazione sia all'interno che al di fuori della Contrada;
- Infonde nei giovani i valori della Contrada, il rispetto delle tradizioni ed il senso di comune appartenenza;
- Cura la preparazione dei musici e sbandieratori avvalendosi, al bisogno, della collaborazione di persone esterne;
- Si impegna per organizzare le uscite del gruppo musici e sbandieratori;
- Ha l'obbligo della manutenzione e della conservazione degli strumenti e delle bandiere;
- Svolge altresì ogni ulteriore compito e/o mansione non indicata espressamente nei punti precedenti che sia strettamente riconducibile al proprio ruolo e sia espressione del mandato ad esso conferito.

Articolo 23

Il Capitano

È eletto dai membri del Consiglio fra tutti i membri del Consiglio senza distinzioni di sesso o età che a tale carica si siano espressamente candidati durante la riunione appositamente convocata.

Viene eletto mediante votazione a scrutinio segreto.

Diventa Capitano il candidato che ha ricevuto il numero maggiori di voti.

Dopo la sua elezione decade da qualsiasi altra carica che ricopre in quel momento all'interno della Contrada.

L'elezione del Capitano deve essere effettuata entro e non oltre la fine del mese di Ottobre.

Il mandato del Capitano può essere revocato esclusivamente dalla maggioranza semplice dell'Assemblea Popolare sia in prima sia in seconda convocazione. I soci dell'Assemblea Popolare hanno facoltà di presentare una mozione di sfiducia al Capitano purché la mozione sia firmata da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea Popolare.

In caso di impedimento definitivo o di dimissioni, il Consiglio dovrà provvedere entro i 60 giorni successivi all'evento – o comunque entro i 30 giorni antecedenti il Palio – alla nomina di un nuovo capitano che rimarrà in carica fino alla fine del mandato.

Svolge le seguenti funzioni e ha i seguenti doveri:

- È il solo responsabile della gestione della corsa del Palio;
- Rappresenta la Contrada alle riunioni ufficiali dei Capitani;
- È sua facoltà farsi rappresentare da uno dei suoi fiduciari alle riunioni del Capitani;
- Ha il dovere di presentare dettagliata relazione morale e finanziaria dell'ultimo Palio corso ai membri del Consiglio Direttivo entro 7 (sette) giorni.
- Entro il termine previsto da questo statuto (Art.12) presenta la relazione morale e finanziaria dell'ultimo palio corso ai membri dell'Assemblea Popolare;
- Ha l'onore e l'onore di scegliere, a suo insindacabile giudizio, il "fortunello".

Deve altresì:

- Onorare l'aspirazione della contrada al primato e salvaguardare la dignità e l'indipendenza della medesima;
- Lasciare inalterati e impregiudicati i rapporti di amicizia e di rivalità con le Contrade per forza di tradizione per volontà di popolo formalmente espressa.

Nell'esercizio delle sue funzioni:

- Nomina a suo insindacabile giudizio: fantino, mangini, attendenti e barbaresco, nonché gli altri collaboratori che egli ritiene necessari per il raggiungimento dei suoi scopi;
- Dispone secondo le proprie vedute e a suo giudizio insindacabile – se non attraverso esplicita mozione di sfiducia nel corso della relazione post-palio – della somma di denaro che gli viene consegnata, o di cui è, comunque, autorizzato a impegnarsi, dal Consiglio a nome dell'Assemblea Popolare;
- Vigila sull'operato di tutti i suoi collaboratori con facoltà di esonerarli e sostituirli per ragioni obbiettive e di opportunità da spiegarsi nella relazione del palio;
- Assiste (salvo gravi impedimenti) insieme al fantino alla benedizione del cavallo;
- Svolge altresì ogni ulteriore compito e/o mansione non indicata espressamente nei punti precedenti che sia strettamente riconducibile al proprio ruolo e sia espressione del mandato ad esso conferito.

Articolo 24

Il Cassiere

- È il depositario e custode dei contanti e di ogni altro valore finanziario della contrada previa autorizzazione del Tesoriere come previsto dall'art.18 e ne risponde secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto, nonché ai sensi della normativa vigente in materia;
- Spetta al cassiere provvedere alla riscossione di somme di denaro di qualsiasi natura e entità e al pagamento di ogni spesa;
- Il cassiere è tenuto a rendere conto al Consiglio della situazione di cassa ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno effettuare la verifica;
- Spetta al cassiere provvedere ai prelievi e ai versamenti bancari e/o postali (le somme incassate dovranno essere versate presso l'Istituto di Credito indicato dal Consiglio);
- È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio per eventuali pagamenti urgenti;
- Tutte le operazioni sopraindicate possono essere eseguite previa autorizzazione del Tesoriere;
- Svolge altresì ogni ulteriore compito e/o mansione non indicata espressamente nei punti precedenti che sia strettamente riconducibile al proprio ruolo e sia espressione del mandato ad esso conferito.

Articolo 25

Responsabile Sala

- Affianca il Responsabile Iniziative e il Responsabile Cucina per una corretta preparazione dei locali della Contrada per ciascuna occasione che il Consiglio ritiene necessaria;
- Prepara, gestisce e custodisce la sala durante tutto il corso del proprio mandato;
- Mantiene in ordine e in buono stato di manutenzione tutto il materiale inerenti all'apparecchiatura e l'abbellimento;
- Organizza il montaggio e lo smontaggio degli strumenti necessari all'organizzazione di ogni evento;
- Svolge altresì ogni ulteriore compito e/o mansione non indicata espressamente nei punti precedenti che sia strettamente riconducibile al proprio ruolo e sia espressione del mandato ad esso conferito.

Articolo 26

Responsabile Cucina

- Provvedere all'organizzazione delle tradizionali cene, d'intesa con il gruppo iniziative e il Consiglio;
- È responsabile dell'ordine e dell'igiene attenendosi alle vigenti norme sanitarie e comportamentali;
- È responsabile delle attrezzature e degli elettrodomestici e del loro regolare funzionamento;
- Controlla la conservazione degli alimenti e della dispensa;
- Cura l'ordine e la pulizia della sala;
- Provvede all'acquisto dei beni di prima necessità per il proprio operato; ai fini di ogni acquisto deve consultare il Tesoriere e/o il Cassiere;
- Svolge altresì ogni ulteriore compito e/o mansione non indicata espressamente nei punti precedenti che sia strettamente riconducibile al proprio ruolo e sia espressione del mandato ad esso conferito.

Articolo 27

Responsabile Magazzino

- Cura la manutenzione delle attrezzature e dei beni in uso alla Contrada;
- Esegue opere di manutenzione ordinaria sui beni immobili;
- Tiene l'ordine nei magazzini;
- Provvedere alla dismissione del materiale divenuto inutilizzabile dopo l'autorizzazione del Consiglio;
- Tiene in ordine la sede curandone la pulizia ordinaria;
- Si occupa della realizzazione e del montaggio delle strutture portanti mobili in uso;
- Regola il prestito di materiale della contrada a privati secondo i criteri previsti dal Consiglio;
- Acquista presso il negozio indicato dal Consiglio tutte le attrezzature e i materiali necessari alla vita di contrada;
- Prepara, in collaborazione con il responsabile Sala, la sede in occasione dei Consiglio e dell'Assemblea Popolare;
- Svolge altresì ogni ulteriore compito e/o mansione non indicata espressamente nei punti precedenti che sia strettamente riconducibile al proprio ruolo e sia espressione del mandato ad esso conferito.

Articolo 28

Responsabile Sfilata

- Provvede all'organizzazione del tradizionale corteccio storico, rappresentando con decoro e onore i colori e la storia di San Pierino;
- Ha l'obbligo di presentare al Consiglio entro e non oltre la fine del mese di febbraio il tema e il preventivo di spese del corteccio storico;
- Ha l'obbligo di conservare in perfetto stato tutto il patrimonio degli indumenti storici occupandosi personalmente dell'ammodernamento e abbellimento degli stessi;
- Si impegna in tutte le manifestazioni ove si richieda la partecipazione dei colori e dei figuranti di contrada, ad organizzare e gestire la presenza degli stessi;
- Organizza i mercatini e cura la vendita dell'oggettistica della Contrada durante tutto l'anno;
- Salvo quanto previsto al comma successivo, ha piena libertà e facoltà di scelta nella selezione dei figuranti del corteccio storico, nonché di ogni altra manifestazione che si effettui durante l'anno e che rappresentino i colori della Contrada;
- I figuranti a cui viene affidato il compito di trasportare i drappelloni durante il corteccio storico o ogni altra manifestazione in cui ne sia richiesta la presenza, sono scelti dal Consiglio;
- Svolge altresì ogni ulteriore compito e/o mansione non indicata espressamente nei punti precedenti che sia strettamente riconducibile al proprio ruolo e sia espressione del mandato ad esso conferito.

Articolo 29

Responsabile Iniziative

- Provvede all'organizzazione delle tradizionali cene seguendo le disposizioni del Consiglio;
- Organizza l'attività ricreativa in genere: programma "sotto il tendone", feste natalizie, cene a tema, gite e quant'altro dia brio alla contrada;
- Vigila, affinché le feste e le altre manifestazioni ricreative si svolgano in clima di familiare letizia entro i limiti del contegno e del rispetto altrui; a tal fine può delegare tale funzione di vigilanza, in caso di sua assenza, ad altri membri del Consiglio o a soci autorizzati dal Consiglio, con precedenza per coloro che hanno collaborato attivamente alla specifica iniziativa;
- Si adopera ad organizzare le feste comandate come il battesimo contradaio, fornendo il programma e i nominativi dei contradaioi che devono essere battezzati, e la benedizione del cavallo;
- Svolge altresì ogni ulteriore compito e/o mansione non indicata espressamente nei punti precedenti che sia strettamente riconducibile al proprio ruolo e sia espressione del mandato ad esso conferito.

Articolo 30

Responsabile Bar

- Provvede alla gestione e alla manutenzione del bar;
- Svolge altresì ogni ulteriore compito e/o mansione non indicata espressamente nei punti precedenti che sia strettamente riconducibile al proprio ruolo e sia espressione del mandato ad esso conferito.

TITOLO V - MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 31

Per la nomina del Consiglio secondo quanto prescritto dallo statuto si dovranno osservare le seguenti norme:

a) L'Assemblea Popolare nomina la commissione almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato.

La commissione elettorale è così composta: un presidente, diverso dal Presidente uscente, un segretario e tre scrutatori. I membri della commissione elettorale non si possono candidare come membri del Consiglio. La commissione elettorale con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo comunica tramite affissione presso la sede dell'associazione le date di raccolta delle candidature, la data delle elezioni e fissa, qualora lo ritenga necessaria, un'Assemblea popolare successiva alla raccolta delle candidature, ma antecedente alle fasi elettive in cui presentare i candidati membri al Consiglio e i candidati Presidente.

b) Sono elettori i membri dell'assemblea popolare che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Sono eleggibili i membri dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso della "Tessera del Contradaio" o della Tessera Arci dell'Associazione dello stesso anno e del relativo anno precedente.

c) I candidati devono aver dichiarato la loro disponibilità ad accettare l'eventuale elezione. A tale scopo la Commissione Elettorale organizza appositi momenti per acquisire tutte le candidature a membro del Consiglio e alla carica di Presidente.

d) Nel caso in cui il numero dei candidati membri del Consiglio sia minore o uguale al numero massimo previsto dal seguente statuto si passerà direttamente all'elezione del Presidente secondo le modalità previste dallo statuto.

Nel caso in cui il numero dei candidati membri del Consiglio sia maggiore al numero massimo previsto dal seguente statuto, la Commissione Elettorale provvederà alla realizzazione in loco e in un'unica scheda elettorale contenente separatamente sia i candidati membri del Consiglio sia i candidati Presidenti.

e) Ogni avente diritto al voto esprime secondo le modalità opportunamente indicate dalla Commissione Elettorale nella prima scheda un numero preferenze compreso tra 7 (sette) e 15 (quindici), delle quali una deve essere quella di colui che si ritiene di votare tra i candidati presidenti, nella seconda scheda una sola preferenza per l'elezione del presidente. Sono dichiarate nulle le schede in cui il candidato Presidente prescelto non è stato prescelto anche nella parte dedicata alla nomina del Consiglio.

f) Vengono eletti membri del Consiglio i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti;

g) Il candidato Presidente che ha ricevuto più voti durante le fasi elettorali non è automaticamente eletto Presidente. Nel caso in cui uno dei candidati Presidenti raggiunga il 66% delle preferenze fra tutte le schede valide, tale votazione ha valore vincolante e il candidato è automaticamente eletto Presidente dell'Associazione. Qualora nessuno dei candidati raggiunga tale quorum, la votazione per la carica di Presidente avrà valore non vincolante, ma soltanto indicativo, e tale carica sarà eletta da i membri del Consiglio fra i candidati Presidenti eletti membri del Consiglio a maggioranza semplice nella prima riunione del Consiglio fissata secondo le modalità previste dal comma j.

h) Qualora la Commissione Elettorale riscontrasse un'unica candidatura alla carica di Presidente provvederà comunque alla realizzazione della relativa scheda elettorale. Il candidato dovrà comunque raggiungere il quorum del 66% per essere automaticamente essere eletto Presidente. Qualora il candidato non raggiungesse tale quorum, l'elezione del Presidente verrà effettuata con le stesse modalità previste per l'elezione del Capitano all'art. 23.

i) Qualora la Commissione Elettorale non riscontrasse nessuna candidatura alla carica di Presidente, quest'ultimo verrà eletto a maggioranza semplice fra i membri eletti del Consiglio che accetteranno di candidarsi in questa seconda fase. Qualora anche in questo caso non venga riscontrata nessuna candidatura, la Commissione Elettorale annullerà anche l'elezione del Consiglio e riconvocherà l'Assemblea Popolare secondo quanto previsto dal comma l.

- j) Il Presidente della Commissione Elettorale fisserà la data di convocazione del nuovo Consiglio per la nomina del Presidente e delle altre cariche previste dallo Statuto entro 20 (venti) giorni;
- k) Le cariche di Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario vengono eletti su proposta del Presidente obbligatoriamente fra i membri del Consiglio e approvati dalla maggioranza semplice del Consiglio,
- l) In caso che non venga raggiunto il numero minimo di candidati membri del Consiglio, la Commissione rinvia le operazioni elettorali di almeno 7 (sette) giorni e al massimo di 15 (quindici) giorni.
- m) I componenti del Consiglio scaduto sono rieleggibili.
- n) Gli scrutini avverranno non appena dichiarate chiuse le operazioni di voto; vengono svolti dai membri della commissione e una volta conclusi la commissione stessa comunica pubblicamente i risultati.

TITOLO VI – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 32

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
 - proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali;
 - raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 33

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato i soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 34

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;

- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

TITOLO VII – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Articolo 35

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 36

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.


In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI APS", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il Segretario


Il Presidente


Fuociano, 24/03/21

Essere da Bocco art. 82 DLGS 117/2017